



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 143 DEL 26 novembre 2002

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 23-24 novembre 2002 – Undicesima giornata andata

Brescia-Udinese 1-1
Chievo Verona-Empoli 1-0
Juventus-Bologna 1-1
Lazio-Modena 4-0
Milan-Internazionale 1-0
Parma-Roma 3-0
Perugia-Como 3-0
Piacenza-Torino 1-0
Reggina-Atalanta 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 25-26 novembre 2002, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 35

1) SERIE A TIM

Gare del 23-24 novembre 2002 – Undicesima giornata andata



Gara Soc. Parma – Soc. Roma

Il Giudice Sportivo,

visti i rapporti dell'Arbitro e del Quarto Ufficiale, nonché la relazione dei collaboratori dell'Ufficio Indagini;

rilevato che i sostenitori della Roma:

- hanno più volte durante la gara lanciato sul terreno agrumi, bottiglie in plastica parzialmente piene d'acqua, monete, accendini;
- hanno lanciato sul terreno due fumogeni, al 30° del primo tempo ed al 38° del secondo tempo, all'interno di un'area di rigore, provocando anche in una occasione una breve interruzione del giuoco;
- hanno divelto parte della rete di recinzione in corrispondenza del settore loro destinato;
- hanno fatto esplodere quattro bombe carta: una, poco prima dell'inizio, sul terreno; due, rispettivamente al 4° ed al 6° del primo tempo, nella zona sottostante il settore loro destinato; l'ultima, al 45° del secondo tempo, nei pressi della rete di recinzione. In tale circostanza l'esplosione cagionava lesioni alla mano destra di un Vigile del fuoco, un trauma acustico ad un appartenente delle Forze dell'ordine, una escoriazione alla gamba di un raccattapalle;

osserva:

nel quadro complessivo di ripetuti atti di rilevante intemperanza commessi dai sostenitori della Roma, assume speciale gravità – come evidente – l'esplosione della bomba carta al 45° del secondo tempo per l'entità delle conseguenze in danno dell'integrità fisica di persone presenti nel recinto di giuoco. Un Vigile del fuoco è stato seriamente ferito ad una mano ed un Ispettore ha subito un trauma acustico.

Ricorre, pertanto, la fattispecie di un danno grave all'incolumità di terzi e di un pericolo per la pubblica incolumità.

La gravità del fatto violento, ascrivibile ai sostenitori della Roma, deve essere imputata alla responsabilità oggettiva della Società, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 9, 1° comma C.G.S., il quale ricomprende anche la gara disputata in trasferta.

Unica sanzione adeguata alla particolare gravità del fatto compiuto risulta una squalifica del campo.

Come già motivato in casi precedenti analoghi (cfr. CU n. 316 del 20/02/01, Soc. Vicenza), il sistema disciplinare delineato dagli artt. 9, 1° comma ed 11 C.G.S. va interpretato nel senso che le sanzioni previste dall'art. 11 C.G.S. devono intendersi come un livello minimo di pena per condotte violente lesive o pericolose per l'incolumità altrui: ferma restando la potestà del Giudice disciplinare di determinare una sanzione più aspra, quando lo richieda la particolare entità del fatto violento commesso, anche se la Società non risulti recidiva per specifica violazione dell'art. 11 C.G.S., come è il caso della Roma nella corrente stagione.

La portata delle conseguenze lesive subite dalle parti offese, in particolare il Vigile del fuoco, rende evidente che una sanzione di tipo pecuniario costituirebbe pena non adeguata alla gravità del gesto commesso dai sostenitori della Roma.

Quanto alla misura della sanzione – e detto già dei profili di gravità – devono essere tenute in conto alcune circostanze di attenuazione della responsabilità oggettiva della Roma.

In primo luogo, trattandosi di gara in trasferta, la Società non disponeva direttamente di potestà di controllo sui propri sostenitori, all'atto del loro ingresso nello stadio.

In secondo luogo, essa non aveva un ruolo attivo circa il mantenimento dell'ordine pubblico, il cui obbligo ricade sulla sola Società ospitante, ai sensi dell'art. 9, 2° comma C.G.S.

In terzo luogo, la Soc. Roma ha documentato la propria iniziativa di collaborazione con le Forze di polizia per la stagione corrente, sia per le gare disputate in casa che in trasferta.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte risulta sanzione adeguata per l'esplosione della bomba carta, al 45° del secondo tempo, la squalifica del campo della Soc. Roma per una giornata di gara.

La documentazione inviata dalla Società, ed in particolare la lettera in data odierna, attesta la positiva assunzione di misure idonee a prevenire la reiterazione di simili condotte violente, per la parte di competenza della Società medesima.

In considerazione di ciò e del fatto che la bomba carta esplosa non risulta essere stata indirizzata intenzionalmente contro persone (addetti alla sicurezza o altre persone presenti sugli spalti o nel recinto di giuoco), a differenza di quanto era avvenuto nel precedente caso disciplinare sopra citato, non sussistono i motivi di particolare rilievo, richiamati dall'art. 17, 1° comma C.G.S., per derogare alla regola generale stabilita dallo stesso art. 17 quanto alla decorrenza di esecuzione della squalifica del campo.

Per gli altri fatti di grave indisciplina commessi dai sostenitori della Soc. Roma, riportati in epigrafe, risulta sanzione adeguata una ammenda di €20.000,00, tenuto conto, da un lato, della recidiva e, dall'altro, del fatto che si trattava di gara disputata in trasferta.

P.Q.M.

delibera di infliggere:

- alla Società **Roma** la squalifica del campo **per una giornata effettiva di gara** e l'ammenda di €20.000,00.

Trasmette gli atti al Comitato di Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per gli adempimenti di competenza.

* * * * *

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) **SOCIETA`**

Ammenda di €9.000,00 : alla Soc. **MODENA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, effettuato reciproco lancio di oggetti con i sostenitori avversari; per aver esposto, all'inizio del secondo tempo, uno striscione di tenore offensivo nei confronti dei sostenitori avversari; per aver, al 25° del primo tempo ed al 25° del secondo tempo, lanciato fumogeni accesi verso un settore occupato da sostenitori avversari, così realizzando una situazione di potenziale pericolo per la incolumità pubblica; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di €7.500,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, nei minuti iniziali della gara, esposto uno striscione offensivo nei confronti del Sindaco della città di Roma ed un altro striscione, di contenuto minaccioso, nei confronti di un personaggio dello spettacolo, al quale erano destinati altri due striscioni di contenuto offensivo, esposti durante il secondo tempo; per aver esposto, al 28° del secondo tempo, uno striscione offensivo nei confronti di altra società della Lega Nazionale Professionisti; per aver rivolto cori offensivi nei confronti di un calciatore avversario, al 10° del secondo tempo; per avere effettuato reciproco lancio di oggetti con i sostenitori avversari, prima dell'inizio della gara; recidiva.

Ammenda di €5.500,00 : alla Soc. **COMO** per avere suoi sostenitori, al 14° del primo tempo, lanciato un fumogeno che cadeva, ancora acceso, sul terreno in prossimità di due calciatori; per aver lanciato, al 44° del secondo tempo, due fumogeni, ancora accesi, che cadevano rispettivamente nel recinto di giuoco ed in un settore degli spalti non occupato da spettatori; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di €4.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, lanciato un fumogeno acceso in un settore occupato da sostenitori avversari, realizzando una situazione di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di €4.000,00 : alla Soc. **EMPOLI** per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; per aver fatto esplodere, all'inizio ed alla fine della gara, due petardi nel recinto di giuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di €2.000,00 : alla Soc. **CHIEVO VERONA** per avere suoi sostenitori, in due occasioni, intonato cori offensivi nei confronti dell'Arbitro.

Ammenda di €2.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, per un lungo periodo durante il primo tempo, esposto uno striscione ed intonato cori offensivi nei confronti di persona tesserata per l'Associazione italiana allenatori di calcio.

Ammenda di €2.000,00 : alla Soc. **PARMA** per avere suoi sostenitori, poco prima dell'inizio, esposto una bandiera contenente raffigurazione gravemente offensiva ed intimidatoria nei confronti del Presidente della Lega Nazionale Professionisti e di un dirigente di altra società della stessa Lega; entità della sanzione ridotta per il tempestivo intervento della Società, che faceva rimuovere la bandiera.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA € 3.000,00

LAMACCHI Gianluca (Piacenza): perchè, al 43° del secondo tempo, a giuoco ormai interrotto, spintonava un avversario, rivolgendogli anche parole offensive.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANDERSSON Daniel (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BEDIN Maurizio (Udinese): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

KALLON Mohamed (Internazionale): perchè, al termine della gara, avvicinandosi ad un Assistente, gli rivolgeva un frase irrispettosa, ripetendola tre volte ed accompagnandola con un gesto delle braccia; infrazione rilevata dal medesimo Assistente.

OSMANOVSKI Yksel (Torino): perchè, al 43° del secondo tempo, in reazione, spintonava un avversario, rivolgendogli anche parole di invettiva.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ATZORI Gianluca (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DAINELLI Dario (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FATTORI Stefano (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FILIPPINI Emanuele (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GROSSO Fabio (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MATUZALEM Da Silva Francellino (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PARAMATTI Michele (Bologna): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

TOSTO Vittorio (Piacenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

LOPEZ Javier Claudio (Lazio)
PAGLIUCA Gianluca (Bologna).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

APPIAH Stephen (Brescia)
BONERA Daniele (Parma)
CAUET Benoit (Como)
CONTICCHIO Alessandro (Torino)
CORDOBA Ivan (Internazionale)
DE ASCENTIS Diego (Torino)
DI BIAGIO Luigi (Internazionale)
FERRARI Matteo (Parma)
FILIPPINI Antonio (Brescia)
MANGONE Amedeo (Piacenza)
OBODO Christian (Perugia)
OLIVE Renato (Bologna)
VARGAS Jorge (Reggina).

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

ALBERTO Do Carmo Neto (Udinese)
LEGROTTagLIE Nicola (Chievo Verona).

SECONDA SANZIONE

CACCIA Nicola (Piacenza)
D'ANNA Lorenzo (Chievo Verona).

PRIMA SANZIONE

BOMBARDINI Davide (Roma)
BUFFON Gianluigi (Juventus)
BUSCE' Antonio (Empoli)
CAPPELLINI Massimiliano (Empoli)
DOS SANTOS Sergio Claudio (Milan)
INZAGHI Filippo (Milan)
OBOLO Mauro Ivan (Piacenza)
SALA Luigi (Atalanta)
SMIT Vlado (Bologna)
WARLEY Silva Dos Santos (Udinese).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.500,00

KAMARA Diomansy (Modena): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione) .

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €500,00

BERTI Gianluca (Empoli); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Seconda sanzione).

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

AMBROSIO Marco (Chievo Verona)
FRANCESCHINI Daniele (Chievo Verona).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 6 dicembre 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 26 NOVEMBRE 2002

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani